

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MELOTTO, SALERNO, D'AMELIO, PERUGINI, CORTESE, DI LEMBO, PERINA, AZZARETTI e FONTANA Elio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1987

### Istituzione della qualifica professionale di pranoterapeuta

ONOREVOLI SENATORI. – Il provvedimento, che qui si propone, intende regolamentare tempestivamente il fenomeno ormai largamente diffuso in Italia – come del resto anche all'estero – della pratica pranoterapeutica in modo da evitare che il legislatore sia costretto un domani a dover sanare situazioni da «fatto compiuto» rincorrendo, senza la necessaria serenità, una realtà che presumibilmente avrà ulteriori e più rapidi sviluppi rispetto al presente. Disciplinare la professione di pranoterapeuta, dunque, in assenza anche di una normativa che in qualche modo possa essere applicata alla materia, si rende necessario per assicurare le necessarie garanzie, che solo la certezza del diritto può fornire, sia a coloro che richiedono l'intervento a scopo terapeuti-

co del pranoterapeuta sia a coloro che con serietà e competenza esercitano tale professione rispetto ad eventuali altri che, senza averne la capacità, vedono nell'esercizio della pratica pranoterapeutica prevalentemente o esclusivamente una fonte di lucro.

Pertanto la definizione dell'ambito professionale, dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio della professione, delle procedure di controllo e di verifica può servire nell'interesse pubblico da un lato e scongiurare abusi e ciarlatanerie, dall'altro a chiarire i rapporti con le altre professioni sanitarie, in particolare con le categorie mediche, in modo che siano evitate polemiche e conflitti che possono risolversi in definitiva in un danno per la salute del cittadino.

A tali fini l'articolo 1 del disegno di legge definisce la pranoterapia come professione sanitaria ausiliare consistente nello studio, nell'approntamento e nell'impiego di metodiche basate sull'imposizione, sulle parti malate del corpo dei pazienti, delle mani il cui tessuto epiteliale abbia la proprietà di emettere un flusso bioenergetico e bioelettrico.

L'articolo 2 fissa i requisiti per l'esercizio della professione di pranoterapeuta, cioè il superamento dell'apposito esame di abilitazione, da disciplinare con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministro della pubblica istruzione, e l'iscrizione nello specifico albo professionale.

Lo stesso articolo 2 stabilisce le condizioni per l'ammissione all'esame e cioè: l'avvenuta regolare frequenza di un corso annuale presso scuole riconosciute i cui programmi sono da approvare con decreto ministeriale, lo svolgimento ininterrotto di attività per un anno presso strutture sanitarie o ambulatoriali pubbliche o private.

L'articolo 3 definisce i requisiti per l'iscrizione ai corsi di pranoterapia, prevedendo l'ammissione solo per coloro che siano in possesso del diploma della scuola dell'obbligo e di un attestato, certificante le proprietà del tessuto epiteliale, adeguatamente verificate, rilasciato da una Commissione scientifica di durata

quinquennale, nominata dal Ministro della sanità.

L'articolo 4 istituisce l'albo dei pranoterapeuti e l'articolo 5 fissa le condizioni per l'iscrizione, sostanzialmente analoghe a quelle stabilite in via generale per l'iscrizione agli albi professionali.

L'articolo 6 prevede i casi di cancellazione dall'albo.

L'articolo 7 vieta al pranoterapeuta di effettuare diagnosi o di interferire nella terapia prescritta dal medico.

L'articolo 8 prevede la verifica delle proprietà pranoterapeutiche da parte della Commissione scientifica ogni cinque anni.

L'articolo 9, infine, tenendo conto della situazione che si è venuta a creare in assenza di regolamentazione, consente l'iscrizione all'albo a coloro che, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano comunque svolto per almeno 5 anni attività di pranoterapeuta presso strutture sanitarie o ambulatoriali pubbliche o private, previa verifica da parte della suddetta Commissione delle proprietà di emissioni bioenergetiche e bioelettriche di coloro che richiedono l'iscrizione.

In definitiva il provvedimento nel suo complesso sembra equilibrato e rigoroso ai proponenti che perciò ne raccomandano la rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Definizione della professione)*

1. La pranoterapia è una professione sanitaria ausiliare, il cui esercizio comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodiche inerenti all'imposizione delle mani per emettere sul corpo del malato un flusso bioenergetico e bioelettrico a scopo terapeutico.

2. È riconosciuto pranoterapeuta chi ha la proprietà di emanare dal tessuto epiteliale delle mani un flusso bioenergetico e bioelettrico, certificato secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, a scopo terapeutico, mediante l'imposizione delle mani sulle parti malate del corpo di coloro che richiedono il suo intervento.

## Art. 2.

*(Requisiti per l'esercizio della professione di pranoterapeuta)*

1. Per esercitare la professione di pranoterapeuta è necessario aver superato l'esame di abilitazione alla professione ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di abilitazione è disciplinato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di cui al precedente comma 2 coloro che abbiano regolarmente frequentato un corso annuale presso scuole o istituti riconosciuti con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministro della pubblica istruzione, ed abbiano svolto attività, debitamente documentata, di pranoterapia con continuità per almeno un anno presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso ambulatori libero-professionali. Con medesi-

mo decreto sono approvati i programmi dei corsi delle scuole o istituti anzidetti, in cui devono comunque essere inserite nozioni generali di anatomia, elettrofisiologia e psicobiofisica.

Art. 3.

*(Requisiti per l'iscrizione  
ai corsi di pranoterapia)*

1. Possono iscriversi ai corsi di cui al precedente articolo 2 coloro che siano in possesso del diploma di compimento della scuola dell'obbligo come regolamentato al momento del suo conseguimento, nonchè di un attestato, rilasciato da una Commissione scientifica, costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità, con il quale siano certificate le proprietà di emissioni bioenergetiche e bioelettriche provenienti dal tessuto epiteliale delle mani, verificate mediante una serie di prove elettrografiche di misurazione del differenziale elettrico, di misurazione della resistenza e della temperatura cutanea delle mani. La Commissione anzidetta è composta da due medici, un biologo, un pranoterapeuta ed un funzionario del Ministero della sanità. La Commissione è nominata per la durata di cinque anni.

Art. 4.

*(Istituzione dell'albo)*

1. È istituito presso il Ministero della sanità l'albo dei pranoterapeuti.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 5.

*(Condizioni per l'iscrizione all'albo)*

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato per lo svolgimento di attività di pranoterapeuta.

2. Le domande di iscrizione all'albo vanno presentate, in carta di bollo, corredate della documentazione di cui al precedente comma 1, al Ministero della sanità.

#### Art. 6.

*(Cancellazione dall'albo)*

1. Il Ministro della sanità delibera la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di morte dell'iscritto.

#### Art. 7.

*(Limiti allo svolgimento dell'attività professionale)*

1. È fatto divieto al pranoterapeuta di effettuare diagnosi o di interferire nella terapia prescritta dal medico.

#### Art. 8.

*(Verifica delle proprietà pranoterapeutiche)*

1. La Commissione scientifica di cui al precedente articolo 3 procede, nel corso del quinto anno del suo mandato, alla verifica delle proprietà di emissioni bioenergetiche e bioelettriche, provenienti dal tessuto epiteliale delle mani, dei pranoterapeuti iscritti all'albo, secondo le modalità previste al medesimo articolo 3.

## Art. 9.

*(Iscrizione all'albo in sede  
di prima applicazione della legge)*

1. L'iscrizione all'albo anche senza il possesso dell'abilitazione di cui al punto c) del precedente articolo 5, è consentita, su domanda da presentarsi al Ministero della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che a tale data dimostrino di avere svolto da almeno cinque anni attività di pranoterapeuta presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso ambulatori libero-professionali, previa verifica delle proprietà di emissioni bionergetiche e bioelettriche provenienti dal tessuto epiteliale delle mani, da parte della Commissione scientifica di cui all'articolo 3.